

Fisco - Detrazioni fiscali

Proroga fino al 2016 per le detrazioni fiscali nell'edilizia.

Il Governo conferma le detrazioni fiscali del 50% e 65% legate agli interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica.

Saranno prorogate fino al 2016 le detrazioni fiscali del 50% e 65% legate agli interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica.

Questo è quanto previsto dall'accordo sostanziale raggiunto dal Ministero dell'Economia e dal Ministero delle Infrastrutture.

Se da un lato non ci sarà la tanto auspicata "stabilizzazione" dell'ecobonus del 65%, che era stata richiesta da quasi tutti i gruppi politici, dall'altro sarà previsto un "ampliamento" dell'in-

centivo.

Dovrebbero essere quattro le proposte che approderanno nella legge di stabilità:

- la prima riguarda l'estensione della detrazione del 65% anche all'edilizia pubblica, in particolare agli alloggi popolari;
- la seconda è relativa all'estensione degli incentivi alle operazioni di ristrutturazione dei capannoni e degli stabilimenti delle imprese;
- la terza proposta è inerente al c.d. "bonus mobili" e alla possibilità di far beneficiare dell'incentivo giovani e coppie che rinnovano l'arredamento dell'immobile loro concesso in locazione, anche senza interventi di ristrutturazione;
- infine, la quarta opzione riguarda i condomini d'Italia e la possibilità di



estendere i benefici dell'ecobonus anche ai progetti curati dalle "Esco", le Energy Saving Companies che possono commercializzare i "certificati bianchi" derivanti da significativi risparmi energetici ●

Innovazione tecnologica

Presentato al CERSAIE il nuovo servizio "Etichettaturaenergetica.net".



Il nuovo servizio "etichettaturaenergetica.net" è stato presentato il 30 settembre scorso in occasione del CERSAIE di Bologna.

L'evento ha visto la partecipazione di oltre 70 fra rappresentanti di aziende produttrici e distributrici del settore ITS. Ricordiamo che, a partire dal 26 settembre sono divenute operative le disposizioni dei Regolamenti UE nn. 811/812 del 2013 che introducono l'obbligo di produrre un'etichetta energetica specifica per insiemi di prodotti e componenti di impianto, assemblati e commercializ-

zati da rivenditori che utilizzano prodotti di diversi fornitori.

ANGAISA, in presenza di un quadro normativo ormai consolidato, ha quindi inteso promuovere la realizzazione di un nuovo strumento - realizzato dal partner tecnologico IdroLAB - che distributori e installatori potranno utilizzare per produrre la cosiddetta "etichetta energetica di sistema", in maniera rapida ed efficace, utilizzando i dati presenti nella banca dati di settore EURECA2008.

Per informazioni:

www.etichettaturaenergetica.net.

Normative

Commercio

Indici ISTAT. Locazione di immobili urbani ad uso non abitativo.

Pubblicati in G.U. il comunicato ISTAT concernente l'indice dei prezzi al consumo relativo al mese di agosto.

Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n.201 del 31 agosto 2015 è stato pubblicato il comunicato ISTAT concernente l'indice dei prezzi al consumo relativo al

mese di agosto 2015, necessario per l'aggiornamento del canone di locazione degli immobili ai sensi della Legge 392/78 ed ai sensi della Legge 449/97.

La variazione annuale agosto 2014 - agosto 2015 è pari a meno 0,1 (75% = -0,075).

La variazione biennale agosto 2013 - agosto 2015 è pari a meno 0,2 (75% = -0,150).

Videosorveglianza negli esercizi commerciali. Tutela della privacy.

La Corte di Cassazione ha stabilito con sentenza che l'utilizzazione di un impianto di videosorveglianza in un esercizio commerciale costituisce "trattamento di dati personali".

L'utilizzazione di un impianto di videosorveglianza in un esercizio commerciale, allo scopo di sorvegliare l'accesso degli avventori al piano superiore del negozio, costituisce "trattamento di dati personali" agli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e deve pertanto formare oggetto di informativa rivolta ai soggetti che facciano ingresso nel locale.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 17440 del 2 settembre 2015.



Attestato di Prestazione Energetica. APE 2015.

In vigore dal 1° ottobre il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015.

Segnaliamo che è entrato in vigore il 1° ottobre 2015 il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico recante le "Linee Guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" (vedi AN-GAISA Informa n. 375 del 30 agosto 2015).

La nuova disciplina ha l'obiettivo di uniformare le norme relative alla prestazione energetica degli edifici e di introdurre un nuovo format di APE (attestato di prestazione energetica) uguale per tutto il territorio nazionale.

Fisco



Fatturazione elettronica. Comunicazione del luogo di conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari.

L'Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti in merito alla conservazione della fatturazione elettronica.

Con la Risoluzione n. 81/E del 25 settembre 2015, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alla conservazione della fatturazione elettronica dopo che, ai sensi del D.M. n. 55 del 2013, dal 31 marzo 2015, è divenuta obbligatoria, per tutte le cessioni di beni e le forniture di servizi effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

In premessa, l'Agenzia delle Entrate ricorda che, in attuazione della suddetta novità normativa, è stato emanato il D.M. 17 giugno 2014, con la finalità di aggiornare le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici.

In specie, con il suddetto decreto, è stato stabilito che il contribuente:

- comunica di effettuare la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento. Obbligo da

assolvere con la compilazione del rigo RS140 del modello Unico PF (ovvero dei rigi RS104 e RS40, rispettivamente dei modelli Unico Sc e Unico Sp);

- in caso di controlli, può esibire i documenti conservati anche per via telematica (secondo modalità da stabilirsi con provvedimenti che saranno emanati dai direttori delle competenti Agenzie fiscali), fermo restando che deve renderli leggibili e, a richiesta, disponibili su supporto cartaceo o informatico presso la propria sede "ovvero presso il luogo di conservazione delle scritture dichiarato dal soggetto ai sensi dell'art. 35, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" (articolo 5 del D.M. 17 giugno 2014).

L'Amministrazione finanziaria, nella Risoluzione in esame, precisa che il conservatore è il soggetto che opera solo il processo di "conservazione elettronica" dei documenti fiscali.

Questi può coincidere con il contribuente, oppure può assumere la veste del depositario che gestisce la contabilità, o di un terzo soggetto.

In quest'ultima ipotesi poiché il conservatore elettronico non è il depositario delle scritture, il contribuente non è tenuto a farne comunicazione mediante il modello AA9/11, nel presupposto che, in caso di accesso, i verificatori siano messi in condizione di visionare e acquisire direttamente, presso la sede del contribuente ovvero del "depositario" delle scritture contabili, la documentazione fiscale, compresa quella che garantisce l'autenticità ed integrità delle fatture, al fine di verificarne la corretta conservazione. I chiarimenti sono stati forniti in risposta ad un interpello di una ditta che fornisce beni e servizi ad Aziende sanitarie locali. Dal 2015, per la fatturazione delle varie operazioni (da svolgersi in forma necessariamente elettronica, secondo il Dm 55/2013), essa si avvale di un soggetto terzo, che ne cura i diversi passaggi, dall'emissione sino alla conservazione. Considerato che tale soggetto non è il depositario delle scritture contabili, ma il solo "conservatore" delle fatture elettroniche, il contribuente ha sollevato il quesito se i suoi dati, nonché il luogo di conservazione, vadano comunque comunicati all'Amministrazione finanziaria, utilizzando i relativi modelli (in particolare, AA9/11 per le imprese individuali e i lavoratori autonomi, AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche).

Fatturazione elettronica. Energia elettrica da fonti rinnovabili.

Il GSE comunica che tutte le cessioni di energia elettrica da fonti rinnovabili sono soggette alla fatturazione elettronica.

Dal 21 settembre tutte le cessioni di energia elettrica da fonti rinnovabili sono soggette alla fatturazione elettronica; lo precisa un comunicato del Gse (www.gse.it) nel proprio sito internet. Tale ente ha infatti perfezionato l'attivazione dei portali relativi alle "Fatture energy" e quindi tutte le cessioni di energia dovranno rispettare le regole di cui al decreto ministeriale 3 aprile 2015, n.55.

Si ricorda che il gestore dei servizi elettrici (Gse) è ricompreso nell'elenco delle pubbliche amministrazioni.

Il Gse ha quindi informato che a partire dal 21 settembre, ai sensi del decreto ministeriale 55 del 3 aprile 2013, relativamente ai regimi commerciali Ritiro dedicato (fotovoltaico) – Tariffa onnicomprensiva (biogas) – certificati verdi – Tariffa fissa onnicomprensiva – certificati bianchi da Car (cogenerazione ad alto rendimento), attiverà, sui portali informatici dedicati, le funzionalità previste per l'emissione delle fatture elettroniche verso la pubblica amministrazione.

Si ricorda a tal proposito che:

- la normativa che regola l'emissione delle fatture elettroniche comporta che vengano istituiti registri sezionali differenti a meno che tutte le fatture che il cedente emette nei confronti di chiunque siano in formato elettronico; pertanto, la numerazione progressiva della fattura elettronica dovrà essere distinta da quella delle altre fatture;
- il Gse emetterà - per conto degli operatori - le fatture in formato Xml, provvedendo a firmarle digitalmente e a trasmetterle al sistema di interscambio (Sdi) mentre sarà responsabilità degli operatori provvedere alla registrazione e conservazione sostitutiva delle fatture.

Dopo l'avvio dal 20 luglio scorso della emissione della fattura elettronica per la cessione di energia da una parte degli impianti fotovoltaici, ora il Gse ha completato l'opera perfezionando il sistema per tutte le operazioni che i produttori di energia possono dover fare con il predetto ente.

Quindi dal 21 settembre anche i produttori di energia elettrica da fonti agroforestali (biogas) o da ogni altra fonte alternativa, devono emettere la fattura elettronica.

Tale fattura è obbligatoria anche per le cessioni di certificati verdi o certificati bianchi qualora ovviamente siano venduti al Gse.

Non deve confondere gli operatori la circostanza che anche in passato il Gse proponeva la fattura in via elettronica, ne chiedeva il numero progressivo e la conferma via mail.

Ma la fattura elettronica ai sensi del decreto ministeriale 55/2013 deve essere emessa in forma digitale, e come tale deve essere trasmessa al Gse, registra-

ta e conservata. In sostanza l'intero percorso è informatico.

Quindi le vere fatture elettroniche sono quelle emesse al Gse dal 21 settembre con la numerazione progressiva che inizia con il numero uno.

Ne consegue che gli operatori devono procedere con l'attivazione di uno specifico programma di fatturazione elettronica, fornito anche gratuitamente ad esempio da Unioncamere (Apid).

Se la fattura elettronica viene conservata da soggetti terzi occorre comunicarlo alla agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 35 del Dpr 633/72.

Si ricorda infine che le cessioni di energia elettrica ed i certificati verdi e bianchi sono operazioni soggette al regime del reverse charge; pertanto le medesime fatture non riporteranno l'Iva ma la annotazione "inversione contabile".

Fonte: *Il Sole 24 Ore*.

Lavoro



Contratti di solidarietà e riduzione contributiva.

Definiti dal Ministero del Lavoro i criteri per la concessione delle riduzioni contributive per le aziende.

Il Ministero del Lavoro, con il Decreto interministeriale n. 17981 del 14 settembre scorso, ha definito i criteri per la concessione delle riduzioni contributive per le aziende, rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria, che stipulano o abbiano in corso contratti di solidarietà nel cui accordo sindacale vengono individuati strumenti intesi a realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante, ovvero di un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo.

Lo sgravio verrà riconosciuto nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%. La riduzione sarà concessa mediante apposito decreto del Ministero del Lavoro, previa verifica dei presupposti, per un periodo non superiore alla durata del contratto di solidarietà e, comunque, non superiore a 24 mesi.

L'istanza dovrà essere proposta entro e non oltre 30 giorni successivi alla stipula del contratto di solidarietà, oppure, per i

contratti di solidarietà in corso alla data di pubblicazione della circolare del Ministero del Lavoro che definirà le modalità telematiche di presentazione delle stesse, entro e non oltre 30 giorni successivi a tale data.

Indice ISTAT. Trattamento di fine rapporto.

Reso noto l'indice nazionale generale per il mese di agosto.

L'Istat, ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, comunica che l'indice nazionale generale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, con base 2010=100, è risultato, per il mese di agosto 107,40.

Riposi giornalieri. Lavoratrice madre. Art. 39 del D.Lgs. n. 151/2001.

Chiarimenti del Ministero del Lavoro con interpello n. 23 del 24 settembre scorso.

Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 23 del 24 settembre scorso, ha precisato che il datore di lavoro non può essere sanzionato qualora la lavoratrice madre, che abbia richiesto di fruire dei permessi giornalieri, previsti dall'articolo 39 del D. Lgs. n. 151/01 spettanti durante il primo anno di vita del bambino, successivamente, in modo spontaneo e per proprie esigenze, non usufruisca degli stessi per alcune giornate.

Troppe malattie non legittimano il licenziamento.

Le malattie ripetute del dipendente legittimano il licenziamento per giustificato motivo oggettivo solo se il datore di lavoro è in grado di provare l'inutilità della prestazione lavorativa.

Le malattie ripetute del dipendente legittimano il licenziamento per giustificato motivo oggettivo solo se il datore di lavoro è in grado di provare l'inutilità della prestazione lavorativa; tale prova deve essere fornita con riferimento ai giorni nei quali il dipendente è presente in azienda.

Questa la conclusione con cui il tribunale di Milano (ordinanza 26212/2015) ha accolto l'impugnazione promossa da un dipendente contro il licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo dalla propria azienda.

Questo dipendente, pur non avendo superato il periodo di comporto, si era assentato dal lavoro per malattia per un numero complessivo di giornate molto rilevante (oltre 800 assenze su 1.500 giorni).

La società lo aveva licenziato, motivando la propria decisione con l'inadeguatezza - sotto il profilo produttivo e organizzativo - della prestazione lavorativa. Secondo il tribunale, ciascun datore di lavoro può licenziare un dipendente per

giustificato motivo oggettivo se le sue assenze, anche incolpevoli, danno luogo a un rendimento così inadeguato da rendere inutile la prestazione.

Tuttavia, tale inutilità deve essere provata in concreto, nel senso che le assenze devono rendere inutile la prestazione lavorativa nelle giornate di presenza in azienda.

Tale situazione, secondo il tribunale, non si è verificata: le numerose assenze del dipendente, pur essendo state costanti nel tempo e concentrate prevalentemente in periodi a stretto contatto con ferie e festività, hanno causato profonde difficoltà all'azienda, ma non hanno reso del tutto inutilizzabile la prestazione.

Ciò in quanto, secondo il tribunale, ai fini del licenziamento l'inutilizzabilità della prestazione non deve essere valutata in relazione al numero di assenze ma, piuttosto, deve essere parametrata rispetto ai compiti svolti nei giorni in cui il dipendente si reca al lavoro.

La società, quindi, avrebbe dovuto provare che l'attività svolta dal dipendente nei giorni di presenza era sostanzialmente inutile per l'azienda.

Considerato che tale prova non è stata fornita, il giudice ha dichiarato illegittimo il licenziamento.

Tuttavia, applicando la legge Fornero, non è stata concessa la reintegrazione sul posto di lavoro, in quanto il motivo posto alla base del licenziamento non era manifestamente insussistente (le assenze del dipendente erano reali), e quindi è stata concessa solo la tutela risarcitoria.

L'ordinanza sottolinea, infine, l'impossibilità di applicare alla vicenda i principi desumibili dalla sentenza 18678 del 4 settembre 2014, con cui la Cassazione ha precisato che l'eccessiva morbilità dovuta a reiterate assenze (anche se "incolpevoli" e nei limiti del periodo di comporto) può legittimare il licenziamento per scarso rendimento, come forma di giustificato motivo soggettivo.

Tale pronuncia, secondo il giudice, riguarda un caso diverso, nel quale il datore di lavoro non ha fatto leva sull'impossibilità oggettiva della prestazione ma ha contestato la diversa fattispecie dello scarso rendimento.

Fonte: *Il Sole 24 Ore*.

Previdenza



Assunzioni agevolate. Contratto a tempo indeterminato.

Esonero contributivo triennale e verifiche ispettive.

L'articolo 1, comma 118, della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) ha previsto, per i datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato, nel periodo 1.1.2015 - 31.12.2015, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un massimo di 36 mesi, a condizione che i lavoratori non abbiano avuto nei sei mesi precedenti altri rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Il Ministero del Lavoro, al fine di controllare la reale sussistenza delle condizioni per fruire del suddetto beneficio e contrastare comportamenti elusivi, già dallo scorso mese di giugno, ha avviato specifiche azioni ispettive volte a contrastare tali comportamenti.

Ad oggi, il Ministero, con comunicato stampa del 30 settembre scorso, informa che provvederà a rafforzare le attività ispettive, in collaborazione con l'INPS, per identificare i casi di precostituzione irregolare delle condizioni per beneficiare dell'esonero contributivo triennale.

Indennità Aspi. Lavoratori sospesi. Decreto legislativo 148/2015: chiarimenti.

L'INPS non potrà più erogare prestazioni di "indennità di disoccupazione ASpl per lavoratori sospesi".

A seguito dell'abrogazione dell'art.3, comma 17, della legge 92/2012, disposta dal decreto legislativo 148/2015, l'INPS non potrà più erogare prestazioni di "indennità di disoccupazione ASpl per lavoratori sospesi" per le giornate di sospensione intervenute dal 24 settembre 2015, giorno di entrata in vigore del predetto decreto. Pertanto, per quanto riguarda le richieste della citata indennità, relative a periodi che contengono anche le giornate successive al 23 settembre 2015, la procedura INPS, al momento della liquidazione delle suddette indennità, automaticamente prenderà in considerazione solo i periodi fino a tale data, ultimo giorno di vigenza della precedente normativa.

In ogni caso, le suddette richieste potranno essere presentate, al più tardi, fino alla data del **12 ottobre 2015** (ultimo giorno utile di sospensione per il quale è possibile erogare l'indennità di disoccupazione Aspi per lavoratori sospesi), entro il limite di spesa, per l'anno 2015, di 20 milioni di euro. La prestazione Aspi, verrà, di conseguenza, erogata con riferimento alla data di presentazione delle richieste, entro il predetto limite.

Accordo - quadro ANGAISA / CAPGEMINI BS



Ricordiamo che è ancora operativo l'accordo quadro ANGAISA e CAPGEMINI BS con il quale l'Associazione mette a disposizione dei Soci prodotti e servizi di un leader di settore in Management Consulting, Information Technology e Outsourcing.

CAPGEMINI BS si rivolge alle PMI dell'Industria, dei Servizi e della Distribuzione, e quindi alle componenti essenziali dell'economia italiana, rappresentata da aziende sempre più coinvolte nei fenomeni della globalizzazione dei mercati e nella innovazione dei prodotti e dei processi.

La soluzione di CAPGEMINI BS per le aziende di distribuzione del settore ITS è la suite Michelangelo, la soluzione gestionale completa ed in grado di fornire e trattare al meglio tutte le informazioni e le transazioni per le esigenze specifiche delle aziende di distribuzione e del commercio dei settori:

- Idrotermosanitario-Showroom;
- Edilizia;
- Materiale elettrico;
- Ferramenta-Utensileria-Ricambi;
- distribuzione Specializzata di beni durevoli.

La soluzione completa "Michelangelo Suite" è in grado di utilizzare la sinergia tra i vari componenti software integrati e consente la copertura di tutte le aree aziendali.

A tutti i soci ANGAISA che decideranno di dotarsi del software gestionale per la distribuzione "Michelangelo", saranno riservate condizioni di particolare favore.

Tutti i dettagli relativi ai contenuti dell'accordo, con i riferimenti operativi necessari per potersi avvalere delle condizioni riservate ai soci, sono all'interno della scheda disponibile sul portale www.angaisa.it (Area Soci / Convenzioni).

Vi invitiamo fin d'ora a contattare la Segreteria (convenzioni@angaisa.it) per qualsiasi tipo di richiesta, messaggio, segnalazione legata all'accordo ed ai servizi erogati da CAPGEMINI BS.

 www.angaisa.it • Area Soci • Convenzioni.

Accordo - quadro ANGAISA / STRATEGIQS EDIZIONI



Siamo lieti di annunciare che ANGAISA e Strategiqs Edizioni Srl hanno rinnovato l'accordo quadro grazie al quale tutte le aziende associate (Soci Ordinari e Sostenitori) potranno abbonarsi alla rivista HARVARD BUSINESS REVIEW, usufruendo di uno sconto del 30% rispetto alle normali condizioni "di listino".

Ricordiamo che HARVARD BUSINESS REVIEW è la rivista di management e business più diffusa al mondo, con 250 mila copie vendute negli Stati Uniti e circa 200 mila ormai diffuse attraverso le edizioni internazionali: dalla Russia alla Cina, dalla Germania alla Polonia, dall'America Latina al Giappone e alla Corea, oltre all'Italia.

Nei 10 numeri pubblicati annualmente, l'edizione italiana della Harvard Business Review presenta i migliori articoli tradotti dalla versione originale e firmati da alcuni fra i più autorevoli e noti esperti di management a livello mondiale, oltre ad analisi e commenti di docenti e manager italiani, case histories e interviste ai protagonisti della vita economica nazionale.

La convenzione sarà valida fino al **30 giugno 2016**.

Tutti i dettagli relativi ai contenuti dell'accordo, con i riferimenti operativi necessari per potersi avvalere delle condizioni riservate ai soci, sono contenuti nella scheda (che comprende il relativo modulo d'ordine) disponibile sul portale www.angaisa.it (Area Soci / Convenzioni).

Vi invitiamo fin d'ora a contattare la Segreteria (convenzioni@angaisa.it) per qualsiasi tipo di richiesta di informazioni, messaggio, segnalazione legata all'accordo ANGAISA / STRATEGIQS EDIZIONI.

 www.angaisa.it • Area Soci • Convenzioni.

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni che l'Associazione mette a disposizione dei propri Associati, grazie anche al contributo di



La redazione è stata curata dalla Segreteria ANGAISA.

La realizzazione è stata curata da Servizi ANGAISA S.r.l.

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano
Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22
e-mail: info@angaisa.it

Le notizie di ANGAISA sono inoltre pubblicate su: periodico di proprietà di Servizi ANGAISA S.r.l.

